

Publicato il 14/06/2022

N. 04032/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03459/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3459 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Tommaso Benedetto, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Truppi e Maria Teresa Vallefucio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vitulano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Toledo 323;

nei confronti

Costantino Salvatore, Renato Di Fonzo, Chiara Coppola, Grazia Maria De Maria, Domenico Boffa, Gino Coppolaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione del Responsabile Area1: Amministrativa n. 62 del 25.5.2021 – n. gen. 269 – avente ad oggetto: “Selezione pubblica per la

copertura di n.1 posto, di categoria “D” posizione economica D1 e profilo professionale istruttore Direttivo Tecnico – full time e a tempo indeterminato – presso l'Area Tecnica del Comune di Vitulano (BN)", con la quale si dispone 1) di NON APPROVARE (...) la graduatoria provvisoria degli idonei stilata in data 14.5.2021 dalla commissione giudicatrice della selezione pubblica per la copertura di n.1 posto, (...), costituente parte integrante del presente provvedimento; 2) di riservarsi ogni successivo provvedimento per il prosieguo della selezione (...);

- della nota del Responsabile Area Amministrativa prot. n. 2894 dell'1.6.2021 di rigetto della richiesta di revoca dell'atto impugnato in autotutela;

- della nota del Responsabile Area Amministrativa prot. n. 3145 del 15.6.2021 di diniego rettifica verbale del **concorso**;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente;

- con richiesta, in via subordinata ed incidentale, di fissazione del termine per proporre querela di falso ex art. 77 n.1 c.p.a.;

nonché per la condanna ex art.30 c.p.a. delle amministrazioni intimata al risarcimento del danno subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 9 – nr. Gen. 21 del 21.1.2022, comunicata al ricorrente con nota n. 425 del 25.1.2022, con la quale è stata disposta l'“Approvazione in via definitiva e ai soli fini della idoneità conseguita dai candidati della graduatoria del **concorso** per 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 full time e a tempo indeterminato”, nella parte in cui si inserisce il ricorrente al I posto della graduatoria “con riserva di definizione della posizione del primo classificato all'esito della decisione del Tar”, nonché nella parte in cui gli effetti dell'approvazione della graduatoria sono limitati alla “idoneità conseguita dai candidati” per consentire il suo utilizzo da parte degli altri enti;

- della delibera di G.C. n. 2 del 20.1.2022 avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 – 2024, MODIFICAZIONI”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vitulano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo in epigrafe il ricorrente ha impugnato:

- 1) la determinazione del Responsabile del Servizio Area Amministrativa (d'ora in avanti il Responsabile dell'Area) del Comune di Vitulano con la quale non è stata approvata la graduatoria provvisoria degli idonei stilata in data 14 maggio 2021 dalla commissione giudicatrice della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria D e profilo professionale istruttore direttivo tecnico full time a tempo indeterminato presso l'Area 3 del medesimo Comune;
- 2) la nota del 1° giugno 2021 con la quale il Responsabile dell'Area, visto anche il parere reso dal Segretario comunale in data 1° giugno 2021, non ha dato luogo all'istanza di autotutela presentata;
- 3) la nota del 15 giugno 2021 con la quale il Responsabile dell'Area, in riscontro alla nota del 14 giugno 2021, trasmessa da alcuni componenti della commissione giudicatrice, ha rappresentato di non poter autorizzare alcuna rettifica del verbale (n. 5 del 14 maggio 2021).

Premette in fatto il ricorrente che:

- il Comune, con determinazione del Responsabile dell'Area n. 637 del 30 dicembre 2019 approvava l'avviso di selezione pubblica per la copertura di n.1

- posto full-time ed indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D pos.ec.;
- il bando di **concorso** stabiliva all’art.14 – RINVIO che “Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni previste dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487”;
 - segnatamente, detto regolamento comunale (approvato con delibera di G.C. n. 80 del 17 marzo 1998) reca all’art. 53 le disposizioni: per la “Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali” le quali stabiliscono che: <<1. *La Giunta Comunale provvede all’approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e dispone la stipulazione del contratto di lavoro. 2. Qualora la Giunta Comunale riscontri irregolarità, procede come segue: a) se l’irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell’applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tale cioè da apparire – ad evidenza – errore di esecuzione, procede direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito; b) se l’irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente Regolamento, ovvero rilevata la palese incongruenza o contraddittorietà rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione Giudicatrice con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all’eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito. 3. Qualora il Presidente della Commissione Giudicatrice non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o – se riunita – non intenda accogliere le indicazioni ricevute, il Responsabile procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, annullando le fasi delle operazioni concorsuali viziate e nominando una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria>>;*

- avendo i requisiti previsti dal bando, partecipava al **concorso**, collocandosi al termine della prova scritta e di quella orale al primo posto;
- il verbale n. 5 del 14 maggio 2021 riportava che il candidato aveva sorteggiato le domande nn. 17, 39 e 36 (delle 40 predisposte dalla commissione) mentre in realtà egli aveva sorteggiato la domanda n. 37;
- in data 18 maggio 2021 il segretario della commissione esaminatrice trasmetteva al Responsabile dell'Area "tutta la documentazione posta in essere ivi compresa la graduatoria degli idonei, affissa dalla commissione alla porta di ingresso della sala di **concorso** e da pubblicare sul sito istituzionale alla pagina dedicata";
- in data 25 maggio 2021 il Responsabile dell'Area deliberava (senza alcuna istruttoria) di non approvare la graduatoria in seguito all'esposto presentato da un candidato relativo al fatto che al ricorrente era stata sottoposta una domanda (la n. 36) già sorteggiata nell'orale precedente al suo con ciò agevolandolo;
- in data 28 maggio 2021, inviava al Comune, e per conoscenza al Presidente della Commissione, richiesta di revoca della delibera di "non approvazione della graduatoria di merito", previa rettifica in autotutela del verbale di **concorso** da parte della Commissione, evidenziando l'errore materiale contenuto in quest'ultimo (egli era stato, infatti, interrogato sulle domande 17, 39 e 37 - e non 36 - come confermato dai candidati Costantino, Di Fonzo e Coppola mediante dichiarazioni dagli stessi sottoscritte e allegate all'istanza);
- ciò, nondimeno, in data 1° giugno 2021 il Responsabile dell'Area rigettava la sua istanza con la seguente motivazione: "Considerato che lo scrivente è tenuto per legge ad un controllo formale/documentale ...Ritenuto pertanto vincolante la decisione di non approvare e non rivedibile la stessa sulla base della prospettazione del candidato arch. Benedetto Tommaso, che mirerebbe a sostenere una sorta di falsità del verbale sottoscritto, in originale, da quattro componenti della Commissione più il segretario della stessa; Visto il parere reso dal Segretario Comunale";

- con nota n. 3121 del 14 giugno 2021, i componenti della Commissione del **concorso**, Presidente dott.ssa Iacobellis Maria Grazia, dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio e l'ing. Angelo Giordano, chiedevano all'Amministrazione "di mettere a disposizione idoneo locale per lo svolgimento di una seduta della commissione per il riesame e correzione del verbale n.5 (...)" considerando che "il Responsabile [dell'Area] sig. Pietro Cusano non ha mai interpellato la commissione per chiedere chiarimenti, e che questa Commissione è certa che al candidato Tommaso Benedetto non è stata posta la domanda del candidato Di Fonzo Renato, ma la domanda n. 37 (programma biennale delle forniture e servizi) e che l'indicazione dello stesso numero di domanda (n.36 whistleblower) ai due candidati Di Fonzo e Benedetto, trattasi di mero errore materiale";

- con nota n. 3145 del 15 giugno 2021 il Responsabile Area Amministrativa riscontrava la suindicata nota precisando "di non poter autorizzare alcuna rettifica né di poter trasmettere gli atti in originale ai singoli componenti di un organo che ha cessato le sue funzioni" poiché "Quanto rappresentato nel verbale è assistito da certezza legale privilegiata ed una presunta falsità andrebbe denunciata ed accertata nelle forme di legge".

A sostegno del ricorso introduttivo il ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito per resistere il Comune di Vitulano eccependo in rito l'inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del verbale n. 5 del 14 maggio 2021 e della nota n. 2889 del 1° giugno 2021 del Segretario comunale.

Con l'ordinanza n. 1567 del 15 settembre 2021 la Sezione ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 55, comma 10 c.p.a. per la sollecita trattazione della causa nel merito.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato:

1) la delibera di Giunta comunale n. 2 del 20 gennaio 2022 avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022

– 2024, MODIFICAZIONI”, con la quale è stato modificato il Piano Triennale del fabbisogno, escludendo dalle assunzioni il posto bandito con il **concorso** de quo “DATO ATTO CHE (...) la procedura concorsuale non si è ancora definita, essendo stata contestata la prova orale del primo classificato (...); detta decisione è stata impugnata dal primo classificato al TAR Campania – Napoli ed il Collegio, con ordinanza del 15.9.21, ha negato la sospensiva rinviando la decisione di merito all’udienza del 26.1.2022; il Comune non ha adottato ulteriori provvedimenti e, prevedibilmente, il Tar confermerà la scelta dell’ente di attenersi a quanto riportato nel verbale di **concorso** (...); si prospetta così una notevole dilatazione dei tempi della selezione (...); RITENUTA non più d’interesse per il Comune l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico – full time e a tempo indeterminato, di cui al **concorso** già bandito (...)” e “VALUTATO pertanto di dover modificare la programmazione dell’assunzione del personale per il prossimo triennio, con rinuncia ad assumere dalla graduatoria innanzi citata, ancora sub iudice per quanto attiene la posizione del primo classificato provvisorio, con indicazioni al Responsabile dell’Area Amministrativa di approvarla in via definitiva ai soli fini dell’idoneità dei candidati per consentire il suo utilizzo da parte di altri enti”;

2) la conseguente determinazione del Responsabile dell’Area n. 9 del 21 gennaio 2022 con la quale è stata disposta l’ “Approvazione in via definitiva e ai soli fini della idoneità conseguita dai candidati della graduatoria del **concorso** per 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 full time e a tempo indeterminato”, nella parte in cui si inserisce il ricorrente al I posto della graduatoria “con riserva di definizione della posizione del primo classificato all’esito della decisione del T.A.R.”, nonché nella parte in cui gli effetti dell’approvazione della graduatoria sono limitati alla “idoneità conseguita dai candidati” per consentire il suo utilizzo da parte degli altri enti. Il ricorrente lamenta l’illegittimità derivata di tali atti nonché la sussistenza di ulteriori vizi autonomi di legittimità.

Il Comune ha resistito in giudizio sollevando una serie di eccezioni in rito. Alla pubblica udienza dell'8 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso introduttivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Preliminarmente in rito, non vi era alcun onere di impugnare la nota del 1° giugno 2021 del Segretario comunale.

Si tratta, infatti, di un mero parere che il Segretario comunale ha reso al Responsabile dell'Area che ha poi assunto la determinazione impugnata.

Quanto al verbale n. 5 del 14 maggio 2021 (che la difesa comunale ritiene che avrebbe dovuto essere espressamente gravato) non è lesivo in quanto assegna al ricorrente un punteggio alla prova orale che lo colloca al primo posto della graduatoria.

In altri termini, la lesione non deriva direttamente dal verbale ma dal provvedimento del Responsabile dell'Area che ha ritenuto di non convalidare le operazioni concorsuali per la presenza di un'anomalia nella procedura (evincibile dal predetto verbale).

Ciò premesso il ricorso introduttivo, come detto, è fondato.

Come esposto in fatto in data 14 giugno 2021 alcuni membri della commissione di esame (il Presidente e due componenti) hanno segnalato al Responsabile dell'Area la necessità di procedere alla correzione del verbale n. 5 del 14 maggio 2021 in quanto affetto da un errore materiale. In quella sede quei membri della commissione si sono dichiarati certi di non aver sottoposto al ricorrente la stessa domanda del candidato precedentemente interrogato (la n. 36) avendo egli (il ricorrente) estratto la domanda n. 37. Con la stessa nota hanno, quindi, chiesto al Responsabile dell'Area "di mettere a disposizione idoneo locale per lo svolgimento di una seduta della commissione per il riesame e correzione del verbale n. 5 del 15 maggio 2021 e per la ricostruzione del verbale n. 2 del 27 febbraio 2021, ovvero al Responsabile del

Settore...di trasmettere a mezzo del segretario gli originali dei verbali e i relativi allegati”.

Ciò, nondimeno, il Responsabile dell'Area ha immotivatamente non raccolto la richiesta di alcuni membri della Commissione ritenendo il verbale intangibile (se non dopo la proposizione di querela di falso).

Si tratta, ad avviso del Collegio di una determinazione illogica e irragionevole dal momento che in gioco non vi era una presunta falsità del verbale ma di un mero errore materiale emendabile attraverso la riconvocazione della Commissione.

Depongono in tale senso anche le disposizioni citate dal ricorrente, ossia quelle recate dell'art. 53, comma 2, lettera b) del regolamento che in presenza di irregolarità e/o incongruenze abilitano la Giunta comunale (oggi il responsabile del procedimento) a rinviare con proprio atto i verbali alla Commissione Giudicatrice con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito (così testualmente, l'art. 53: *“Qualora la Giunta Comunale riscontri irregolarità, procede come segue: a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tale cioè da apparire – ad evidenza – errore di esecuzione, procede direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito; b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente Regolamento, ovvero rilevata la palese incongruenza o contraddittorietà rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione Giudicatrice con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito. 3. Qualora il Presidente della Commissione Giudicatrice non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o – se riunita – non intenda accogliere le indicazioni ricevute, il Responsabile procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali,*

annullando le fasi delle operazioni concorsuali viziate e nominando una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria”).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa comunale la fattispecie in esame ben può ricadere nell'ipotesi disciplinata dalla lettera b) del regolamento dal momento che risulta conclamata la presenza di un'incongruenza nel verbale rispetto a quanto segnalato sia dal ricorrente sia da 3 (su 4) membri della Commissione.

Il Responsabile dell'Area doveva, alla luce di tali emersioni procedurali, quanto meno approfondire l'istruttoria rinviando se del caso i verbali alla Commissione giudicatrice per il seguito di competenza.

Da quanto precede il ricorso (e in parte qua i successivi motivi aggiunti) devono essere accolti dovendo il Responsabile dell'Area, previa interlocuzione con i membri della Commissione, motivatamente rideterminarsi trasmettendo, eventualmente, a quest'ultima gli atti per la correzione del verbale.

Viceversa la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assunzione non può essere accolta non solo per la sua generica formulazione ma anche e, soprattutto, per il fatto che non risulta dimostrato che se il Responsabile dell'Area avesse legittimamente operato il ricorrente sarebbe stato poi assunto dal Comune di Vitulano (cfr. anche quanto si dirà con riferimento ai successivi atti adottati dal Comune).

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato: 1) la delibera di Giunta comunale n. 2 del 20 gennaio 2022 avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 – 2024, MODIFICAZIONI”, con la quale è stato modificato il Piano Triennale del fabbisogno, escludendo dalle assunzioni il posto bandito con il **concorso** de quo “DATO ATTO CHE (...) la procedura concorsuale non si è ancora definita, essendo stata contestata la prova orale del primo classificato (...); detta decisione è stata impugnata dal primo classificato al TAR Campania – Napoli ed il Collegio, con ordinanza del 15.9.21, ha negato la sospensiva

rinviano la decisione di merito all'udienza del 26.1.2022; il comune non ha adottato ulteriori provvedimenti e, prevedibilmente, il Tar confermerà la scelta dell'ente di attenersi a quanto riportato nel verbale di **concorso** (...); si prospetta così una notevole dilatazione dei tempi della selezione (...); RITENUTA non più d'interesse per il comune l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico – full time e a tempo indeterminato, di cui al **concorso** già bandito (...)” e “VALUTATO pertanto di dover modificare la programmazione dell'assunzione del personale per il prossimo triennio, con rinuncia ad assumere dalla graduatoria innanzi citata, ancora sub iudice per quanto attiene la posizione del primo classificato provvisorio, con indicazioni al Responsabile dell'Area Amministrativa di approvarla in via definitiva ai soli fini dell'idoneità dei candidati per consentire il suo utilizzo da parte di altri enti”;

2) la conseguente determinazione del Responsabile dell'area n. 9 del 21 gennaio 2022 con la quale è stata disposta l' “Approvazione in via definitiva e ai soli fini della idoneità conseguita dai candidati della graduatoria del **concorso** per 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 full time e a tempo indeterminato”, nella parte in cui si inserisce il ricorrente al I posto della graduatoria “con riserva di definizione della posizione del primo classificato all'esito della decisione del T.A.R.”, nonché nella parte in cui gli effetti dell'approvazione della graduatoria sono limitati alla “idoneità conseguita dai candidati” per consentire il suo utilizzo da parte degli altri enti. Preliminarmente, in rito il ricorrente ha interesse alla decisione in qualità di partecipante alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Vitulano e di potenziale vincitore della stessa (all'esito del riesame della procedura disposto dal Responsabile dell'Area).

Sempre in rito sussiste la giurisdizione di questo giudice in quanto in predicato è l'atto di macrorrganizzazione adottato dal Comune e non il diritto all'assunzione; peraltro, la domanda di essere assunto da parte del Comune di Vitulano non potrebbe comunque allo stato essere esaminata in quanto il

ricorrente non risulta ancora vincitore del **concorso** ma potrà eventualmente esserlo all'esito del riesame disposto dal Responsabile dell'Area (cfr. art. 34 c.p.a. a mente del quale il giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati).

Ciò premesso, con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente censura la delibera della Giunta comunale che ha modificato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024 e, in questo ambito, ritenuto non più di interesse per il Comune l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico di categoria D di cui alla selezione pubblica in contestazione rendendo, comunque, fruibile la graduatoria de qua per altri enti locali che volessero attingervi per le assunzioni.

Il Responsabile dell'Area ha conseguentemente approvato la graduatoria definitiva del **concorso** (salvo che per la posizione del ricorrente ancora sub iudice) “ai soli fini del suo utilizzo da parte di altri enti per attingervi gli idonei”.

Il ricorrente ritiene che illegittimamente il Comune avrebbe, senza revocare espressamente il bando e senza indicarne le ragioni di interesse pubblico, rinunciato all'assunzione di una figura professionale della quale è carente nell'organico.

Le censure sono infondate.

Va preliminarmente, ricordato che per effetto della riforma attuata con il d.lg. 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale di fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale divenendo, dunque, uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale; con l'adozione di tale piano, infatti, l'Amministrazione non si limita ad operare una asettica ricognizione numerica del fabbisogno organico, dovendo piuttosto prevedere le specifiche modalità di reperimento del personale. In altri termini, è in sede di approvazione del piano di fabbisogno che l'organo di governo valuta, tra i tanti strumenti previsti dall'ordinamento, ivi inclusa la mobilità, quale è quello da utilizzare per sopperire alle definite esigenze di personale. Ne discende che, una volta

effettuata la «scelta» di natura macro-organizzativa, tra le varie modalità di reperimento messe a disposizione dall'ordinamento giuridico, la successiva fase «avvio di procedure di reclutamento» costituisce un momento attuativo ed esecutivo di quanto «a monte» deliberato dall'organo politico-amministrativo (cfr. T.A.R. Venezia, n. 952/2019).

Come evidenziato dalla difesa del resistente il Comune nel programmare il proprio fabbisogno di personale (in relazione alle risorse finanziarie di cui dispone) gode della più ampia discrezionalità che può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, incongruenza o irragionevolezza, che nella fattispecie non è dato riscontrare.

La scelta di non assumere più la figura professionale di cui è causa è stata motivata dal tempo trascorso dalla indizione della procedura concorsuale (anno 2019) e dal fatto che “con le nuove dinamiche organizzative del lavoro e con il maggiore ricorso a procedure informatiche, che rendono necessarie specifiche capacità nel campo, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale in direzione dell’acquisizione di competenze informatiche nei settori tecnico e finanziario-tributario nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa...”.

Si tratta di una motivazione che non risulta *ictu oculi* irragionevole alla luce delle mutate esigenze organizzative enunciate nell’atto.

Nello stesso tempo la determina impugnata ha salvaguardato le aspettative dei partecipanti alla procedura concorsuale mantenendo la graduatoria ai fini della possibile assunzione in altri enti locali.

Come sottolineato dalla difesa comunale il Comune nel ridisegnare il proprio piano di assunzioni nel triennio 22-24 (facoltà concessagli dalle disposizioni in materia – cfr. artt. 91 del d.lg. n. 267/2000 e 6 del d.lg. n. 165/2001) invece di revocare per intero la procedura concorsuale ha mantenuto la graduatoria al fine di consentire ad altre amministrazioni di attingervi.

Non colgono nel segno le censure dedotte in quanto l'amministrazione ha fatto legittimo uso del potere ampiamente discrezionale attribuitogli dalle predette disposizioni.

In conclusione il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto salvo per quanto riguarda la posizione del ricorrente che dovrà essere riesaminata per effetto dell'accoglimento del ricorso introduttivo.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- a) accoglie il ricorso introduttivo e in parte il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto annulla in parte qua i provvedimenti impugnati;
- b) in parte respinge il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione;
- c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Luca Cestaro, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Palmarini

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO